



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**  
**-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-**

*procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento –  
accordo di composizione della crisi **R.G. n. 2/2022***

\*\*\*\*\*

Il Giudice designato dott. Stefano Cantone,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.09.2022;

**Vista** la proposta di accordo *ex art. 7 e ss. L. n. 3/12* presentata da [REDACTED]  
[REDACTED] (CF. [REDACTED]) e [REDACTED]  
(CF. [REDACTED]) rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Melchionna  
con l'ausilio del gestore della crisi dott. Antonino Spanò;

**Richiamato**, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6, co. 2, lett. A), 7, 8, 10, 12bis e 14ter L. 3/2012, il decreto di fissazione di udienza *ex art. 10, co. 3 L. n. 3/12* emesso in data 30.05.2022;

**considerato che** la proposta avanzata dai ricorrenti, a fronte di un passivo accertato dal Gestore della Crisi di euro 417.394,00 (di cui euro 34.255,47 gravanti su [REDACTED] ed euro 255.233,46 gravanti su [REDACTED]), oltre alle spese di procedura da collocarsi in prededuzione, prevede il soddisfacimento del 100% delle spese prededucibili, ed un abbattimento del 77,076% dei crediti privilegiati e del 91,798% dei crediti chirografari;

**considerato che** il predetto piano prevede il soddisfacimento dei creditori nelle suindicate percentuali attraverso la messa a disposizione di una somma complessivamente pari ad € 85.822,19 mediante il pagamento di 186 rate mensili ciascuna di importo pari ad euro 450,00 a partire dal giugno 2022 e fino all'anno 2037;



**dispone** l'immediata pubblicazione del presente decreto sull'area dedicata del sito internet del Tribunale di Reggio Calabria, a spese del ricorrente e a cura dell'OCC;

**dà atto** che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, co. 2, L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

**manda** alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, nonché all'OCC, con le prassi d'uso;

**manda** al Gestore della crisi di comunicare il presente provvedimento ai creditori.

Reggio Calabria, 18.10.2022

Il Giudice

Dr. Stefano Cantone